



CONVENZIONE

per l'organizzazione di un tirocinio tra la ditta

e il Ginnasio dei Francescani di Bolzano

Fini della convenzione:

La presente convenzione si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere l'acquisizione di competenze specialistiche e professionali;
- favorire l'orientamento professionale e scolastico degli alunni e delle alunne;
- consentire ai/alle giovani di partecipare attivamente al proprio processo educativo;
- ampliare l'offerta educativa della scuola all'interno del contesto culturale, sociale ed economico locale.

L'alunna o l'alunno che svolge un tirocinio presso un'azienda o un ente verrà di seguito chiamato **tirocinante**.

Rapporto di lavoro

Il tirocinio è parte della carriera scolastica del/la tirocinante e non può costituire rapporto di lavoro con l'azienda o l'ente presso cui si svolgerà il tirocinio.

Assicurazione

La/il tirocinante durante il tirocinio gode delle coperture dell'assicurazione provinciale per infortuni degli alunni e delle alunne nel contesto della **cooperazione scuola/mondo del lavoro**. In caso di infortunio l'azienda/l'ente presso il quale si svolge il tirocinio deve informare immediatamente la scuola, in modo che le relative comunicazioni possano essere trasmesse tempestivamente alla compagnia assicurativa dell'assicurazione provinciale per infortuni degli alunni e delle alunne e all' I.N.A.I.L.

Per i danni causati dai/dalle tirocinanti dell'azienda o a terzi durante il tirocinio, l'Amministrazione provinciale si assume gli oneri corrispondenti tramite la ripartizione competente Servizi centrali. In caso di negligenza grave o di comportamento doloso da parte dei/delle tirocinanti, l'Amministrazione provinciale si riserva il diritto di rifarsi sul/la tirocinante stesso/a o sui suoi genitori.

Indennizzo

Per la durata del loro tirocinio i/le tirocinanti hanno diritto, in accordo con l'impresa coinvolta, a un'indennità commisurata alla loro prestazione o al valore aggiunto derivato. La retribuzione deve essere definita caso per caso di comune accordo e può assumere la forma di prestazioni in natura o essere forfettaria.

Periodo

La durata del tirocinio è di ____ settimane. L'orario di lavoro settimanale corrisponde all'incirca all'orario scolastico del tirocinante – ossia trentacinque ore settimanale – e dipende dall'orario di lavoro dell'azienda.

Trattamento dei dati

Entrambe le parti dichiarano, conformemente alle disposizioni di legge applicabili, che i dati scambiati per lo svolgimento del tirocinio in azienda sulla base del presente accordo saranno utilizzati esclusivamente per tale svolgimento del tirocinio.

Ai fini delle decisioni e dei decreti qui di seguito elencati, le parti

Ginnasio dei Francescani,

rappresentata dal dirigente scolastico Wolfgang Malsiner e

l'impresa _____, in questa sede
rappresentata da _____

concludono i seguenti accordi:

L'impresa _____ accoglie
la/il tirocinante _____,

nata/o il _____ a _____ e residente a _____

per lo svolgimento di un tirocinio nel periodo che va dal _____ al _____

Orario del tirocinio

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		
Domenica		

Tutor in azienda: _____

Numero di telefono del/la Tutor: _____

Il responsabile del tirocinio in azienda

Il dirigente scolastico

(Firma)

Wolfgang Malsiner

(Data)

(Firma alunna/o)

(Firma genitore)